Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 12 settembre — Numero 218

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919 920 è autorizzata la maggiore assegnazione di lire cinquecentomila (L. 500,000), a favore del capitolo n. 56: « Spese per la Camera dei deputati ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo n. 248. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, è inscritta la somma di lire cinquemiladuecentotrentasei e centesimi cinque . . . 5236 05

Questo decreto sarà convertito in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-919 e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919 n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n 90: « Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed a Comuni per l'insegnamento di belle arti, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma di lire ventunomilaottocentotrentaquattro (L. 21.834).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione anzidetto è istituito il cap. n. 144-IV: « Assegno al R. Istituto di belle arti delle Marche, in Urbino, per corrispondere al dipendente personale i miglioramenti stabiliti con i decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 14 settembre 1918, n. 1314 e 19 giugno 1919, n. 973, per le quote arretrate relative agli esercizi finanziari 1917 918 e 1918-919 », con lo stanziamento di lire tredicimilaseicentocinquantuna e centesimi cinquanta (L. 13.651,50).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie di ufficio . . .	75,000 —
Cap n. 17. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero affari esteri per i servizi diplomatici e consolari	16,000 —

Cap. n. 18. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero	47,000 —
Cap. n. 22. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	42,000 —
Cap. n. 23. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	336,000 —
Cap. n. 25 Spesa di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,000,000 —
Cap. n. 26. Spese eventuali all'estero	50.000 —
Cap. n. 29. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, ecc.	34,000 —
Totale maggiori assegnazioni	1,600,000 —

La denominazione del capitolo n. 9 è modificata come segue: Compensi al personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.
Il ministro del tesoro: TEDESCO.

Il numero 1533 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap n. 22 « Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire settemila (L. 7000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.
NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.
NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 48. « Contributi e concorsi per il mantenimento delle scuole industriali, ecc.	638.900 —
Cap. n. 78-IV (di nuova istituzione). Pagamento degl'interessi al saggio del 4 0/0 sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad Enti vari per provvedere all'acquisto delle aree ed alla costruzione od acquisto di edifici scolastici e di officine (legge 10 maggio 1917, n. 896) 1ª rata annua	131.000 —
	769.900 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: TEDESCO.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS

Il numero 1538 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap 55 « Camere di commercio italiane all'estero, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire trecentomila (L. 300.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.
NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1539 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente la costruzione di serbatoi o laghi artificiali;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919. n. 407, autorizzante la costruzione di condutture di acqua potabile in provincia di Potenza;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n 671, relativo alla costruzione del tronco navigabile da Milano alla foce dell'Adda;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) sono istituiti i sottonotati capitoli con lo stanziamento per ognuno indicato:

Cap. n. 113-*bis*. Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso di acque pubbliche (articolo 3 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242), L. 500,000.

Cap. n. 113-*ter*. Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi e laghi dei bacini imbriferi (art. 13 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242), L. 100,000.

Cap. n. 113-*quater*. Spese per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi (articolo 14 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242), L. 400,000.

Cap. n. 140-*bis* Spese per la costruzione di tre condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza (decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407), L. 1,000,000.

b) allo stanziamento del capitolo n. 106: Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. è apportato l'aumento di L. 1,230,000.

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1540 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 97 « Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato di lire seimila (L. 6000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 124-VI « Somma occorrente per corrispondere agli impiegati addetti agli uffici postali di confine e agli uffici postali all'estero il prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento » con lo stanziamento di lire sessantamila (L. 60.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914 n. 1440;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ispettorato generale della R. guardia di finanza, retto da un tenente generale del R esercito, in S. A. P.; scelto dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della guerra d'accordo col mi-

nistro delle finanze, fra gli ufficiali generali comandanti di Corpo d'armata o di rango equivalente.

Art. 2.

L'ispettore generale, di cui al precedente articolo, è preposto alla direzione dei servizi d'indole militare, permanenti ed eventuali, affidati al corpo della Regia guardia di finanza.

Sulla base delle direttive dei ministri della guerra e della marina e dei capi di S. M dell'esercito e della marina, l'ispettore stesso emana tutte le disposizioni concernenti i servizi di polizia militare e di difesa costiera, nonchè quelle relative all'armamento ed alle dotazioni dei materiali di ogni genere occorrenti per l'esecuzione dei servizi stessi.

Studia ed attua tutti i provvedimenti riguardanti la preparazione bellica e militare della R. guardia di finanza.

Studia e promuove accordi fra il ministro della guerra ed il ministro delle finanze per il reclutamento e l'ordinamento del corpo della R. guardia di finanza

Riceve dirette istruzioni dal ministro delle finanze per l'istruzione specifica del personale.

Art. 3.

Il comandante generale del corpo della R. guardia di finanza è posto alla dipendenza gerarchica dell'Ispettore generale; ma, pei servizi di ordinario istituto e per l'amministrazione in genere del personale, riceve ordini direttamente dal ministro delle finanze e prende accordi diretti coi capi delle varie Amministrazioni finanziarie.

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni deferite al ministro delle finanze dalle leggi e dai regolamenti del Corpo per tutto quanto si riferisce alla disciplina ed al governo del personale, all'ispettore generale spettano le facoltà e prerogative stabilite dagli ordinamenti militari per i comandanti di corpo d'armata, ed al comandante generale quelle riservate ai comandanti di divisione.

Art. 5.

Con decreto Reale proposto dai ministri delle finanze e della guerra di concerto con quello del tesoro, saranno determinate le indennità da corrispondersi all'Ispettore generale pei servizi in residenza e per le ispezioni ai reparti del Corpo, e saranno stabilite le norme particolari per lo svolgimento della sua azione direttiva o di controllo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1164;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° agosto 1919, è autorizzato il ripristino della tariffa locale n. 219, limitatamente ai trasporti nei due sensi fra Genova e Savona ed i transiti di Pino e Iselle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 73 e 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e gli articoli 9 (1° comma) della legge 5 luglio 1908, n. 348, e 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa per i militari sotto le armi o in congedo la concessione del passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli che sinora non potevano essere validamente invocati in base al disposto degli articoli 73 (1° comma) e 75 (1° comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, e degli articoli 9 (1° comma) della legge 5 luglio 1908, n. 348, e 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1582 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministro del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo di provvedere all'applicazione della trazione elettrica:

a) sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, per una estensione non inferiore ai seimila chilometri;

b) su linee ferroviarie e tramviarie concesse all'industria privata od in corso di concessione, previa revisione, ove occorra, degli atti di concessione quando risulti la possibilità di prelevare o trasportare convenientemente l'energia elettrica occorrente.

I gruppi di linea da elettrificare saranno determinati con decreti Reali, su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari per le linee di cui alla lettera *a*), e su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti, per le linee di cui alla lettera *b*), in relazione alle caratteristiche loro ed alle energie disponibili e ricavabili nelle varie regioni da impianti idroelettrici e termo-elettrici, con utilizzazione dei combustibili nazionali, esistenti e da eseguire.

I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 57, e dai fondi assegnati coll'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, è autorizzata la spesa di ottocento milioni da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, e da ripartirsi in otto esercizi a decorrere dal 1919-920, per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui all'art. 1 lett. *a*).

Per l'esercizio 1919-920 lo stanziamento è stabilito in lire sessanta milioni, determinandosi con la legge di approvazione del bilancio del Ministero dei trasporti quelli per gli esercizi successivi.

Alla spesa di cui al presente articolo sarà provveduto mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che il ministro del tesoro riterrà più opportuni.

Art. 3.

In aumento od a reintegro delle somme di cui ai precedenti articoli saranno portate le quote a carico dei fondi assegnati alla costruzione di nuove strade ferrate per contributo nelle spese per le relative elettrificazioni, e quelle a carico del Ministero delle poste e telegrafi per contributo nelle spese occorrenti alla sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche situate lungo le linee ferroviarie esercitate a trazione elettrica, quando ciò sia richiesto dal sistema di trazione impiegato.

Art. 4.

Per determinazione del ministro dei trasporti, alla esecuzione dei lavori di equipaggiamento elettrico delle linee di contatto di alimentazione ed agli altri lavori che debbano essere eseguiti in sede ferroviaria, è provveduto o direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato, od a mezzo dell'industria privata sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa.

La provvista dei locomotori elettrici è fatta dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato con i fondi destinati all'acquisto del materiale mobile ed in relazione ai progetti e programmi di elettrificazione stabiliti a norma dell'articolo 9.

Art. 5.

All'energia occorrente per le elettrificazioni ferroviarie si provvede con forniture dalle aziende private produttrici.

Le aziende private debbono somministrare l'energia all'uscita delle sottostazioni, poste in prossimità delle linee da elettrificare, nelle condizioni e con le caratteristiche richieste per la trazione ferroviaria, salvo casi speciali nei quali il ministro dei trasporti ritenga opportuno che le ferrovie di Stato provvedano direttamente alla trasformazione od alla conversione della corrente stessa.

In tali casi la spesa per l'impianto ed esercizio delle sottostazioni è a carico dei fondi di cui all'art. 2.

Quando aziende private produttrici manchino nella regione, o non sieno in grado di fornire l'energia necessaria alle ferrovie dello Stato, o lo sieno con danno delle industrie locali e del futuro loro sviluppo, non vi sia la convenienza finanziaria per lo Stato, il ministro dei trasporti può provvedere anche direttamente ad impianti idro-elettrici nei riguardi dei corsi d'acqua riservati o concessi alla amministrazione a norma delle disposizioni vigenti, e ad impianti termo-elettrici con utilizzazione di combustibili nazionali, ed alla esecuzione delle opere occorrenti con i fondi di cui all'art. 2, salvo reintegro con successivi stanziamenti avvalendosi, se del caso, delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 57.

Art. 6.

Nei casi di nuovi impianti idro-elettrici, o di eccezionali modificazioni ad impianti esistenti, o quando le forniture si effettuino in speciali condizioni e soggezioni e ne risulti comprovata la necessità da apposito piano finanziario, può essere accordata alle aziende fornitrici una sovvenzione per un periodo non superiore ad un ventennio, ed in nessun caso superiore a lire quaranta per chilovattammo usufruito per la elettrotrazione ferroviaria, ritenuto in tremila ore l'orario di somministrazione annua dell'energia stessa.

Tali sovvenzioni sono determinate a norma degli articoli 8 e 9 e le somme occorrenti per il loro pagamento sono stanziate annualmente nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari con la legge di approvazione del bilancio stesso.

Per gli stessi impianti e modifiche sono anche applicabili le disposizioni dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, e del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225.

Art. 7.

Quando le Società produttrici forniscano energia mediante impianti centrali di utilizzazione di combustibili nazionali, si applicano le sovvenzioni ed i benefici stabiliti con decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

In relazione ai gruppi di linee da elettrificare sono determinati, nei modi ed agli effetti dell'art. 1:

a) gli impianti termo-elettrici occorrenti;

b) le miniere, le torbiere ed i giacimenti occorrenti per alimentare gli impianti stessi, con facoltà di riserva allo Stato, alle condizioni e norme di cui all'art. 16, lettere *a*) e *b*) del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, di quelli non ancora concessi od aperti all'esercizio, ed anche di eventuale esproprio nei casi di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Le facoltà attribuite con decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919 n. 454, al ministro dei lavori pubblici ed al Consiglio superiore delle acque, sono esercitate dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari e dalla Commissione di cui all'art. 9, provvedendosi col bilancio del Ministero dei trasporti agli stanziamenti di cui all'articolo 5 del decreto stesso e con i fondi di cui all'art. 2 alle altre eventuali spese, in quanto siano a carico dello Stato.

Art. 8.

Il prezzo di acquisto dell'energia di cui all'art. 5 è fissato in base agli elementi di stima, costituenti il costo effettivo degli impianti di produzione e trasformazione o conversione dell'energia.

Su tale costo si computano gli interessi al tasso annuo del 6 0/0, nonchè la quota di ammortamento calcolata in guisa che gli impianti siano ammortizzati in relazione alle disposizioni del relativo atto di concessione.

A tali somme si aggiungono le spese generali di esercizio ed una quota di utile industriale non eccedente il decimo dell espese annue così valutate.

Nello stabilire il prezzo si deve tener conto degli introiti per sovvenzioni corrisposte alla azienda fornitrice a norma degli articoli 6 e 7 e delle altre disposizioni vigenti; nonchè dei proventi dipendenti da forniture, trasporto e trasformazione o conversione della energia elettrica.

Al pagamento per acquisti di energia l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede coi fondi dell'esercizio.

Nei relativi contratti di fornitura, da approvare per decreto del ministro dei trasporti, intesa la Commissione di cui al seguente articolo 9, sono stabiliti i quantitativi minimi annui di chilovattore impegnati; ed i termini per la revisione dei prezzi cui si può procedere di quinquennio in quinquennio d'accordo, od in via arbitrale a norma dell'art. 12, in base ai consuntivi delle spese di impianto ed alle risultanze delle spese di esercizio e di quelle generali.

Art. 9.

I progetti generali di elettrificazione e quelli riguardanti il disciplinamento della produzione ed il collegamento delle varie sorgenti dell'energia elettrica, i progetti particolari relativi a nuove opere ed impianti di produzione di energia sia idraulici che termoelettrici con utilizzazione di combustibili nazionali, la determinazione delle rispettive sovvenzioni, nonchè i tracciati e le modalità delle linee di trasmissione e degli impianti di trasformazione o conversione e distribuzione dell'energia elettrica e quelle di modifica ad impianti già esistenti, sono approvati con decreto del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, sentito soltanto il parere di una Commissione per l'elettrotrazione ferroviaria.

Della Commissione fanno parte:

il presidente del Consiglio superiore delle acque, od un suo delegato, estraneo alle Amministrazioni direttamente rappresentate nella Commissione;

il direttore generale per l'elettrificazione delle ferrovie;

due funzionari delle ferrovie dello Stato;

un funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie;

un delegato del ministro della guerra;

un funzionario del Ministero del tesoro;

l'ispettore generale delle miniere;

due esperti in utilizzazione di combustibili nazionali;

un funzionario del Ministero delle poste e telegrafi;

tre esperti in materia di trazione elettrica estranei alle Amministrazioni dello Stato

Il piano organico dell'elettrificazione e gli speciali provvedimenti necessari nei riguardi della difesa e sicurezza dello Stato sono concordati col ministro della guerra.

Con l'approvazione dei progetti le opere possono essere dichiarate di urgenza ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, num. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 10

Quando in una regione percorsa da linee da elettrificare esistano diverse Società produttrici di energia elettrica, allo scopo di garantire la continuità delle forniture e di assicurare un razionale scambio delle energie tra le Società stesse, il ministro dei trasporti può subordinare la fornitura della energia:

a) alla riunione delle Società stesse in unici enti; oppure alla condizione che gli impegni assunti da una di esse siano solidalmente garantiti dalle altre;

b) alla esecuzione di impianti termo-elettrici con utilizzazione di combustibili nazionali;

c) alla esecuzione di impianti idro-elettrici, sia a derivazione diretta, sia a serbatoi di origine immagazzinatori delle precipitazioni meteoriche e delle piene per costituire, soprattutto per i valici appenninici, adeguate riserve locali.

Anche nel caso di cui alla lettera *a*), per l'aumento dei capitali per le operazioni finanziarie e per la costituzione del nuovo atto sociale, valgono le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Art. 11.

Ai pagamenti dei lavori affidati all'industria privata, in dipendenza del presente decreto, può farsi luogo con annualità comprensive di interessi ed ammortamento non eccedenti il numero di venti.

Tali annualità possono essere oggetto di operazioni finanziarie, a norma del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Art. 12.

Le controversie dipendenti dalla applicazione del presente decreto, sono decise da tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo dal presidente del Consiglio di Stato.

La costituzione del Collegio deve essere proposta, da chi ne abbia diritto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, che può essere sospeso solamente dal ministro dei trasporti.

La richiesta di costituzione del Collegio deve contenere la nomina e l'accettazione dell'arbitro eletto dalla parte richiedente l'arbitrato, altrimenti è priva di qualsiasi effetto.

Il Collegio arbitrale ha sede in Roma e decide secondo le regole di diritto.

Art. 13.

È instituita nel Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari la Direzione generale per l'elettrificazione delle ferrovie.

Il ministro dei trasporti ha facoltà di provvedere, di accordo col ministro del tesoro, il personale occorrente, ed anche di avvalersi temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza, determinandone le retribuzioni.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — TEDESCO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1587 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari alla Direzione generale istituita con decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, numero 141, per i servizi del Commissariato generale per il carbone fossile è sostituita la Direzione generale per i combustibili, la quale provvede:

a) all'acquisto del carbone fossile per conto dello Stato, alla regolazione degli acquisti fatti dai privati, alla disciplina della distribuzione, alla limitazione degli usi ed alla migliore utilizzazione;

b) alla provvista e fornitura degli altri combustibili di qua-

lunque natura occorrenti per le ferrovie, per l'aeronautica, per la navigazione e per i servizi pubblici dipendenti da altre Amministrazioni, escluse quelle militari;

c) alla gestione provvisoria dei servizi del Commissariato generale per il carbone fossile e del Commissariato generale per i combustibili nazionali.

Alle relative spese si provvede con i conti correnti di cui all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, modificato dall'art. 17 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, numero 261, con facoltà al ministro di avvalersi dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato per il servizio di cassa, anche per gli acquisti e forniture di combustibili diversi di carbone fossile.

Art. 2.

Alla Direzione generale per il traffico marittimo, all'Ufficio degli affari generali e del personale, all'Ufficio tecnico della marina mercantile presso il Ministero per i trasporti ed al servizio di navigazione di Stato presso l'Amministrazione delle ferrovie sono sostituite nel Ministero stesso:

a) la Direzione generale per l'esercizio della navigazione;

b) la Direzione generale per la ricostituzione del naviglio, la quale esercita ogni attribuzione relativa ad acquisti, costruzioni e ricupero di navi;

c) il Segretariato generale.

Con decreto del ministro per i trasporti sarà provveduto al riparto ed alle assegnazioni delle attribuzioni delle diverse Direzioni generali e del Segretariato generale.

Alle variazioni nei bilanci delle ferrovie dello Stato e del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, rese necessarie in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, si provvede con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il personale addetto all'esercizio della navigazione, il personale navigante compreso quello dei ferry-boats che dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato fanno passaggio al Ministero per i trasporti conservano il trattamento stabilito dai rispettivi ordinamenti vigenti, restando attribuite al ministro le facoltà accordate al direttore generale ed al Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il ministro per i trasporti è autorizzato ad avvalersi dell'opera di privati determinando d'accordo col ministro del tesoro le relative rimunerazioni.

Art. 4.

Gli acquisti, provviste, contratti, forniture e gestioni in dipendenza delle attribuzioni assegnate al Ministero per i trasporti hanno luogo indipendentemente dall'osservanza delle norme per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1601 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A complemento ed in parziale modifica delle disposizioni di cui al Nostro decreto 18 giugno 1908 n. 397, i prefetti a disposizione del Ministero dell'interno, che siano incaricati della effettiva direzione di un servizio, presso l'amministrazione centrale, conservano l'intero trattamento di cui godevano all'atto della loro chiamata al Ministero.

La maggiore spesa occorrente sarà imputata al capitolo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'indennità di residenza ai prefetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1521 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con R. decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914 n. 539 fino al 23 aprile 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, 11 luglio 1907, n. 459, e 4 giugno 1914, n. 539, è prorogato fino al 23 aprile 1923.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 2

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 16 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	367139 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Serra Andrea di A. G. P., dom. in Napoli . . . L. Per la proprietà: Serra Raffaele ed Elisabetta di Andrea, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	28 —
»	227682	Demartini Maria fu Giovanni, moglie di Demartini Federico, detto anche Fedele, dom. in Lorsica (Genova) . . . . . . »	45 50
3.50 % (1902)	6358 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Muttoni Antonio fu Giacomo, dom. in Milano » Per la proprietà: Muttoni Lucia di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Antonio, dom. in Milano	98 —
3 50 %	21509	Giordano Gerardo di Francesco, dom. in Fossato-Serralta (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	162134	Dalimmo Prospero fu Giuseppe, dom. in Manduria (Lecce) . . »	280 —
»	113517	Canonicato di San Romano di prima erezione nel capitolo cattedrale di Nepi (Roma) . . . . »	381 50
»	377622	Gaslini Mario di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . »	143 50
»	478612	Petti Amalia fu Andrea, nubile, dom. a Nocera Superiore (Salerno) . . . . »	350 —
»	478613	Petti Eugenia fu Andrea, nubile, dom. a Nocera Superiore (Salerno . . . . »	350 —
»	713655	Bellingeri Maddalena di Pietro, nubile, dom. ad Alassio (Genova) . . . . »	35 —
5 %	1271419	Sartori Olimpia fu Giacomo, nubile, dom. a Spasiano (Treviso). Vincolata . . . . »	55 —
3.50 %	383122	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	38 50
»	422424	Lanza Domenica fu Michele, moglie di Facchini Angelo, dom. in Sora (Caserta). Vincolata . . . . »	35 —
»	539352	Lanza Domenica fu Michele, moglie di Facchini Angelo fu Giambattista, dom. in Sora (Caserta). Vincolata . . . . »	17 50
»	454033	Bergia Maria fu Pietro, nubile, dom. ad Entraque (Cuneo) . . . »	525 —
»	759266	Marsiglia Amelia fu Vincenzo, moglie di Vassalli Giovanni di Diego, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	210 —
Consolidato 5 % (1918)	87247	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	430 —
3.50 %	738839 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Viganoni Angela fu Eusebio, ved. di Comelli Giov. Battista, dom. a Borgo San Siro (Pavia) . . . . » Per la proprietà: Comelli Santo fu Giovanni Battista, dom. in Borgo San Siro (Pavia).	434 —
»	736927 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Comelli Ettore fu Giovanni Battista, dom. a Borgo San Siro (Pavia).	430 50
»	647725	Fossa Giovanni fu Pietro, dom. a Fregona (Treviso) . . . . . . »	175 —
»	207781	Ramoni Venanzio fu Giovanni, dom. in Villette (Novara) . . . »	469 —
»	122341	Fabbriceria della Chiesa di San Giorgio e di Santa Maria in San Giorgio di Latisana in San Michele (Venezia) . . . . »	182 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	165761	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in San Giorgio Latisana, comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . . . L.	7 —
»	192243	Chiesa parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	7 —
»	197030	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	213493	Chiesa parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele (Venezia) . . . . »	3 50
»	411659	Chiesa parrocchiale di San Giorgio presso Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	7 —
»	432467	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	587953	Fabbriceria della chiesa di San Giorgio al Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . . . »	31 50
»	595187	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	603977	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	634291	Fabbriceria della chiesa di San Giorgio frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	14 —
»	606211	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	10 50
»	634439	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio in Latisana in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	534 28	Cindolo Francesco fu Cherubino, dom. ad Avellino. Vincolata . »	24 50
»	114925	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monteforte (Verona). Vincolata . . . . »	7 —
»	118259	Intestata come la precedente. Libera . . . . »	108 50
»	90519	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	91116	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
3 %	31047	Intestata come la precedente . . . . »	6 —
3,50 %	730525 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rizzarelli Carmelita di Giuseppe, minore, sotto la tutela di Rizzarelli Salvatore, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa) . . . . » Per l'usufrutto: Rizzarelli Giuseppe fu Salvatore, interdetto sotto la tutela della madre Tranchina Giuseppina fu Nunzio ved. Rizzarelli, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa)	73 50
Consolidato 5 % (1918)	63899	D'Urso Giuseppe fu Nicolantonio, dom. in Sant'Agata di Sotto (Avellino) . . . . »	315 —
»	29398	Severini Soverina di Francesco, minore . . . . »	10 —
5 %	1186500	Panata Ignazio fu Felice, dom. in Nichelino (Torino). Vincolata. »	10 —
3,50 %	204217	Farinetti Lorenza fu Domenico, nubile, dom. in Torino . . . . »	70 —
»	511773	Ronchi Beatrice Maria Addolorata di Francesco, moglie di Bucci Francescantonio, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	339 50
»	523180 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mancini Michele fu Nicola Maria, dom. in Campobasso . . . . » Per l'usufrutto: Muccino Maria Lucia fu Gaetano, ved. di Mancini Nicolamaria, dom. in Campobasso	49 —
»	523179 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mancini Antonino fu Nicolamaria, dom. in Campobasso . . . . » Per l'usufrutto: Muccino Maria Lucia fu Gaetano, ved. di Mancini Nicolamaria, dom. in Campobasso	49 —

Roma, 30 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2527 della *Gazzetta ufficiale* n. 213 del 6 settembre 1919 (1ª pubblicazione dell'elenco smarrimento certificati di rendita nominativa), dovranno apportarsi le seguenti 3 rettifiche, e cioè:

1°

Alla 1ª intestazione. 3,50 0[0, Toglni Giovanni *di* Stefano ecc. deve dire *fu* Stefano, ed il numero d'iscrizione di detta deve essere 606558 anzichè 605558 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta*.

2°

Alla 3ª intestazione di detto elenco, 3,50 0[0 n. 197142, Prebenda parrocchiale di Cividale ecc., non è stata riportata la rendita che è di L. 3,50.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 3 ottobre 1919, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 45ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvata con la legge 21 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 194 sulle 18709 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Compiuta l'estrazione saranno notificati i numeri delle obbligazioni rimborsabili al 2 gennaio 1920.

Roma, 10 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.97	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 116,45 — Svizzera 174,90 — Londra 40,70 — New York 9,80 — Spagna 185,25 — Oro 161,34.

CONCORSI

MINISTERO

per l'industria, il commercio e il lavoro

Ispettorato generale insegnamento industriale

AVVISO DI CONCORSO.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) i seguenti concorsi per uffici e cattedre d'insegnamento vacanti presso i Regi Istituti e scuole industriali del Regno:

1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione dell'officina e dei laboratori annessi presso il Regio R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede la laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 10,800.

2. Direttori con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine presso i Regi Istituti industriali di Vicenza e di Messina. Si richiede la laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 9000.

3. Direttori con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine presso le scuole industriali di Benevento, Cosenza, Cremona e di Napoli (L. Vanvitelli). Si richiede la laurea d'ingegnere.

Stipendio annuo lordo L. 7000.

4. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine presso le RR. scuole popolari operaie per arti e mestieri di Crevalcore, Giaveno, Mondovì, Siena e Vittoria. Per le scuole di Crevalcore, Giaveno, Mondovì e Vittoria al direttore incombe anche l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale. Si richiede la licenza di un R. Istituto industriale di 3° grado.

Stipendio annuo lordo L. 5500.

5. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica e delle esercitazioni pratiche di laboratorio nella R. scuola professionale per la ceramica in Civitacastellana. Si richiedono certificati di pratica professionale.

Stipendio annuo lordo L. 7200.

6. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale e della direzione delle officine presso la R. scuola professionale di Grosseto. Si richiede il diploma di un R. Istituto industriale di 3° grado.

Stipendio annuo lordo L. 4500.

7. Direttrice con l'obbligo dell'insegnamento del governo e dell'economia domestica e della direzione dei laboratori presso la Regia scuola industriale « Pietro Scarcerle » in Padova. Si richiede il diploma di scuola normale.

Stipendio annuo lordo di L. 7000.

8. Insegnante di meccanica e di macchine e disegno relativo nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede la laurea di ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6300.

9. Insegnante di meccanica generale ed applicata e delle relative esercitazioni grafiche nel R. Istituto industriale « Omar » di Novara. Si richiede il diploma di laurea di ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

10. Insegnante di meccanica e disegno relativo nelle scuole di 2° e 3° grado del R. Istituto industriale di Messina. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

11. Insegnante di macchine e disegno relativo nelle scuole di 2° e 3° grado dei R. Istituti industriali di Messina, Reggio Calabria e « A. Volta » di Napoli. Si richiede il diploma di laurea di ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

12. Insegnante di meccanica e di macchine nella scuola di 3° grado nel R. Istituto industriale di Fermo. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

13. Insegnante di disegno di meccanica e di macchine nella scuola di 2° grado nel R. Istituto industriale di Fermo. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 5500.

14. Insegnanti di meccanica e macchine e di disegno relativo nelle RR. scuole industriali di Avellino, Ascoli Piceno, Chieti, Cosenza, Foligno, Napoli (Bernini), Napoli (Vanvitelli), Pisa, Potenza, Teramo, Terni. Si richiede il diploma d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 5500.

15. Insegnante di macchine termiche, idrauliche, e idrovore nel R. Istituto industriale « Omar » in Novara. Si richiede il diploma di laurea di ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000

16. Insegnante di tecnologia delle macchine per la lavorazione dei metalli nel R. Istituto industriale « Omar » di Novara. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

17. **Insegnante costruzioni edili ed architettoniche nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere civile.**

Stipendio annuo lordo L. 6300.

18. Insegnante di costruzioni stradali e topografiche nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede il diploma di laurea d'ingegnere civile.

Stipendio annuo lordo L. 6300.

19. Insegnante di chimica generale ed applicata con l'obbligo anche delle esercitazioni di chimica tintoria nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede la laurea di dottore in chimica.

Stipendio annuo lordo L. 6300.

20. Insegnante di fisica ed elementi di elettrotecnica con l'obbligo delle relative esercitazioni nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede la laurea in chimica o il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6300.

21. Insegnante di chimica industriale con l'obbligo anche delle relative esercitazioni nel R. Istituto industriale di Reggio Calabria. Si richiede la laurea di dottore in chimica.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

22. Insegnante di fisica e chimica del R. Istituto industriale « Omar » di Novara. Si richiede la laurea di dottore in fisica o il diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

23. Insegnante di fisica, chimica e relative esercitazioni nelle scuole di 2° e 3° grado dei RR. Istituti industriali di Messina, Napoli (A. Volta) e Reggio Calabria.

Si richiede la laurea in fisica o diploma di laurea d'ingegnere industriale.

Stipendio annuo lordo L. 6000.

24. Insegnante di chimica, fisica ed elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di Avellino, Aquila, Ascoli Piceno, Belluno, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cremona, Fabriano, Napoli (G. L. Bernini), Potenza, Teramo, Terni (fisica ed elettrotecnica), Torino.

Si richiede la laurea di dottore in fisica o diploma di laurea di ingegnere industriale e certificato rilasciato da un R. Istituto superiore attestante d'aver seguito il corso speciale di elettrotecnica e di aver superato i relativi esami finali.

Stipendio annuo lordo L. 5500.

25. Insegnante di scienze fisiche e naturali nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri « Contessa Tornielli-Bellini » in Novara. Si richiede la laurea in scienze naturali.

Stipendio annuo lordo L. 4000.

26. Insegnanti di:

a) disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia nel R. Istituto artistico industriale in Napoli.

Stipendio annuo lordo L. 6000;

b) disegno geometrico, disegno a memoria, di proiezioni e di ornato nella R. scuola artistica industriale di Fano.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

c) disegno di proiezioni, geometrico ed architettonico e di nozioni sugli stili architettonici nella R. scuola artistica industriale di Lecce.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

d) ornato, disegno geometrico e professionale nella R. scuola industriale di Pisa.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

e) disegno di ornato nel R. Istituto artistico industriale di Napoli.

Stipendio annuo lordo L. 5500;

f) ornato, disegno a memoria e professionale nella R. scuola artistica industriale di Lecce.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

g) figura e pittura decorativa nella R. scuola artistica industriale di Lecce.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

h) plastica ornamentale e di figura nel R. Istituto artistico industriale di Napoli.

Stipendio annuo lordo L. 6000;

i) plastica, intaglio di marmo e alabastro, stuccatura e formatura nella R. scuola industriale di Pisa.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

l) plastica nella R. scuola artistica industriale di Lecce.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

m) plastica e di intaglio nella R. scuola industriale di Catanzaro.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

Per dette cattedre d'insegnamento si richiede l'abilitazione all'insegnamento artistico industriale o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche o normali o altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione industriale sieno ritenuti valevoli per la ammissione in mancanza dei titoli di studio.

27. Insegnante di lingue estere (francese e inglese) nei RR. Istituti industriali di Messina e di Novara.

Si richiede l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie di 2° grado di una delle lingue che formano l'oggetto della cattedra e documenti dimostranti la conoscenza dell'altra lingua.

Stipendio annuo lordo L. 5500;

28. Insegnante di italiano, storia e geografia e diritti e doveri nel R. Istituto industriale di « A. Volta » in Napoli, e italiano, storia e geografia nella scuola di 3° grado nel R. Istituto industriale di Messina.

Si richiede la laurea in lettere o altri titoli di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale sieno ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio.

Stipendio annuo lordo L. 5500;

29. Insegnante di matematica e computisteria nella R. scuola industriale « Umberto I » in Bari.

Si richiede la laurea di dottore in matematica od in fisica o il diploma di laurea di ingegnere.

Stipendio annuo lordo L. 5760;

30. Insegnante di matematica nel R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella. Si richiede la laurea in matematica o in fisica o il diploma di laurea di ingegnere.

Stipendio annuo lordo L. 6300;

31. Insegnanti di:

a) matematica e disegno di descrittiva nel R. Istituto industriale di Messina.

Stipendio annuo lordo L. 5500;

b) matematica e disegno geometrico nella R. scuola industriale di Ascoli Piceno.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

c) matematica e contabilità nelle RR. scuole industriali di Belluno, Cremona, Fabriano e Terni.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

c-bis) matematica nel R. Istituto industriale di Novara (3° grado).

Stipendio annuo lordo L. 5500;

d) matematica nelle R. scuole industriali di Benevento, Cagliari, Chieti, Foligno, Imola, Messina (2° grado) « L. Vanvitelli » in Napoli, Novara (2° grado), Potenza, Teramo.

Stipendio annuo lordo L. 4500;

Per dette cattedre d'insegnamento si richiede la laurea in matematica o in fisica o il diploma di laurea d'ingegnere o altri titoli di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale sieno ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio.

32. Insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nelle Regie scuole popolari operaie per arti e mestieri di: Atri, Catanzaro, Colle Val D'Elsa, Crevalcore, Giarre, Mondovì (aritmetica e contabilità), Novara « Contessa Bellini » (aritmetica e geometria), Or-

vieto (aritmetica, geometria, contabilità ed elementi di scienze), Penne, Pescopagano, Piacenza, Rimini, Siena, Tirano, Vittoria.

Per dette cattedre d'insegnamento si richiede il diploma di licenza di scuola normale.

Stipendio annuo lordo L. 4000;

33. Segretario economo:

a) nelle R. scuole industriali di Catanzaro, Ferrara, Foggia, Foligno, Pisa, Potenza, Terni, Torino (1° e 2° grado), Teramo, Messina (2° e 3° grado);

Per detti posti si richiede che il candidato non abbia oltrepassato il 40° anno di età - Licenza di un R. Istituto commerciale (3° grado) o di un Istituto tecnico (sezione di ragioneria) o da una scuola normale.

Stipendio annuo lordo L. 4000;

b) nelle RR. scuole popolari operaie per arti e mestieri di Atri, Campobasso, Catanzaro, Crevalcore, Giaveno, Colle Val d'Elsa, Giarre, Matera, Mondovì, Novara, Orvieto, Pescopagano, San Giovanni a Teduccio, Rimini, Tirano e Vittoria;

Per detti posti si richiede la licenza di un R. Istituto commerciale (3° grado), o di un Istituto tecnico (sezione di ragioneria), o di una scuola normale.

Stipendio annuo lordo L. 3600.

Norme comuni a tutti i concorsi di cui sopra.

Agli stipendi sopra indicati va aggiunta l'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali le persone nominate saranno sottoposte ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità continueranno a percepire gli stipendi lordi sopra indicati, con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno.

Il personale prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche e pratiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

Per ogni concorso la Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado, purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro su carta bollata da L. 2.

Le domande una per concorso dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro il 15 ottobre 1919.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° titoli di studio, quali sono precedentemente indicati per ciascun concorso.

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati da presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato intende di prender parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, nome e cognome del concorrente e l'indicazione del concorso cui sono destinati.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti e smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 27 agosto 1919.

Per il ministro: RUINI.

AVVISO DI CONCORSO

per posti di maestra di laboratorio in RR. scuole professionali femminili.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) i concorsi per i seguenti posti:

1° per le R. scuole popolari operaie per arti e mestieri di Modena e di Orvieto (1° grado):

a) maestra nel laboratorio di cucito;

b) id. id. di sartoria;

c) id. id. di ricamo

con il compenso mensile di L. 250.

2° per la R. scuola industriale femminile « P. Scarcerle » (2° grado):

a) maestra nel laboratorio di cucito;
b) id. id. di sartoria;
c) id. id. di ricamo
con il compenso mensile di L. 333.

Per la maestra di ricamo della R. scuola « Searcerle » predetta sarà data la preferenza a chi dimostrerà di conoscere anche il ricamo in seta e in oro.

In base alle disposizioni dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 893, le candidate prescelte saranno nominate, mediante contratto di lavoro, che potrà essere rinnovato di anno in anno, fino al termine di un sessennio.

Dopo cinque rinnovazioni del contratto e sei anni di effettiva prestazione d'opera nei laboratori della scuola, le concorrenti prescelte riceveranno un premio pari ad un semestre del salario percepito nell'ultimo anno. Per ulteriori rinnovazioni di contratto di lavoro occorre che le interessate dimostrino di essere state, dopo il sessennio trascorso nella scuola, occupate per almeno un anno, presso una ditta industriale di notoria importanza.

La prestazione d'opera è stabilita in otto ore giornaliere, esclusi i giorni festivi o riconosciuti tali dal calendario scolastico. Le candidate prescelte avranno diritto, nel periodo delle vacanze estive, ad un congedo di trenta giorni, durante i quali continueranno a percepire i rispettivi compensi.

Le candidate prescelte saranno iscritte alla Cassa di previdenza per tutto il tempo che resteranno in servizio presso la scuola.

In caso di malattia temporanea, regolarmente accertata, le maestre di laboratorio godranno, per i primi sessanta giorni, dell'intero compenso; trascorso il periodo suddetto e sino alla fine dell'anno scolastico (15 ottobre) verrà corrisposta la metà del compenso medesimo.

Il concorso è per esami.

Tutte le concorrenti saranno sottoposte a due prove distinte, una consistente in una lezione, l'altra nella esecuzione di un lavoro atto a dimostrare la conoscenza dell'arte rispettiva. A parità di merito sarà data la preferenza alle candidate che posseggano la licenza di una scuola professionale o che dimostrino la conoscenza del disegno.

Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno le prove.

Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per gli esperimenti e coloro che mancheranno ad uno di essi, perderanno ogni diritto. La loro assenza sarà ritenuta rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutte le concorrenti e la classificazione di esse in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascuna concorrente.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

I posti saranno conferiti alle candidate classificate prime nelle graduatorie ed in caso di rinuncia delle prime alle successive classificate, seguendo l'ordine di graduatoria.

Le candidate che saranno dichiarate idonee, potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere assunte in servizio in altre scuole professionali dipendenti dal Ministero, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso, debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) su carta da bollo da L. 2.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in piego raccomandato e con ricevuta di ritorno entro il 15 ottobre 1919.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di nascita, nonchè un cenno riassuntivo della carriera professionale percorsa e della eventuale carriera didattica.

Le concorrenti potranno anche unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di lavori e di tavole.

L'ammissione in servizio delle candidate dichiarate idonee è subordinata all'accertamento, da parte del Ministero, dei requisiti di moralità e di sana costituzione fisica.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo delle concorrenti, per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei lavori dei titoli presentati.

La restituzione dei documenti e dei lavori verrà fatta dal Ministero; questi potrà, tuttavia, invitare le concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni, i saggi ed i disegni presentati.

Roma, 27 agosto 1919.

Per il ministro: RUINI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 agosto 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

ROLANDI-RICCI, relatore. All'art. 35-*ter* propone che dopo le parole « le cause decise » si aggiunga « in 1° grado ».

L'art. 35-*ter* con questa aggiunta è approvato.

ROLANDI-RICCI, relatore. All'art. 35-*quater* avverte che è avvenuta un'omissione tipografica; dopo le parole « in principio dell'articolo », appartengono alla cognizione, si deve aggiungere « diretta ».

PERLA. Non trova nulla a ridire sul concetto sostanziale dell'art. 35-*quater*; ma dubita dell'opportunità di applicare alla decisione di queste questioni lo stesso numero di giudicanti, con cui il tribunale supremo delle acque pubbliche decide di tutte le altre questioni a lui deferite.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 9 settembre 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del presidente MARCORA.

Ricorda l'attiva opera svolta dal ministro della guerra, onorevole Spingardi, prima della conflagrazione europea, per perfezionare nel modo più completo il nostro assetto militare, in relazione ai mezzi finanziari che venivano concessi dalla Camera.

Infatti nei cinque anni precedenti la guerra, il bilancio militare venne aumentato di più di cento milioni; la forza bilanciata fu elevata a ben 270 mila uomini; furono migliorati e ampliati i quadri per tutte le armi e vennero emanate disposizioni legislative per elevare moralmente gli ufficiali e per tutelarne dal punto di vista giuridico la carriera e la posizione sociale.

Per quanto riguarda il materiale osserva che i dati indicati dalla relazione della Commissione d'inchiesta non sono esatti ed afferma che nel 1914 l'esercito nostro aveva una dotazione di pezzi di piccolo e di grosso calibro sufficiente per svolgere un piano di guerra che avesse avuto per base la difensiva su tutto il fronte per puntare offensivamente nel punto più debole del fronte nemico che si riteneva che fosse, e non a torto, Tolmino.

Nè mancavano le mitragliatrici, i fucili, le munizioni e le altre armi per costituire le divisioni necessarie ad un saldo esercito.

Ricorda che fu opera del ministro Spingardi e del generale Pollio l'organizzazione delle fortificazioni del Trentino e di Venezia.

Aggiunge poi che la stessa linea del Tagliamento così come era stata fortificata avrebbe potuto fermare l'onda degli sbandati ed evitare la perdita di molte artiglierie.

Rileva inoltre tutta l'attività spiegata dal ministro Spingardi per migliorare e rafforzare i servizi logistici, che, come si è potuto verificare, costituiscono un così grande elemento di successo per gli eserciti in guerra.

E del pari osserva che ogni più attenta cura fu posta per bene organizzare i servizi della sanità militare.

Nota di passaggio che il nostro esercito fu il primo ad adottare la divisa grigio-verde e che l'equipaggiamento del soldato fu notevolmente alleggerito.

Spiega come nel 1914 i magazzini militari non risultassero completamente forniti, non per colpa del Governo, ma per una contingenza inerente all'arruolamento delle nuove classi.

Fu quindi ingiusta ed esagerata l'accusa che a tale riguardo venne fatta all'Amministrazione dell'on. Spingardi.

Per assicurare poi lo sviluppo e il perfezionamento dei servizi logistici, furono creati grandi stabilimenti di Stato per la lavorazione delle carni conservate, per la fabbricazione delle scarpe, mentre venne largamente eccitata l'industria privata a dedicarsi alla produzione di materiali necessari all'esercito.

Concludendo, l'oratore afferma che allo scoppio della conflagrazione europea il nostro esercito era provveduto di tutto quanto occorreva per entrare in guerra.

Fu errore grave di chi lo comandava allo scoppio della guerra, di averlo voluto ingrossare anzichè rafforzare.

Ma questo errore, come tutti gli altri che furono commessi, non offusca menomamente il valore del nostro forte e meraviglioso esercito, che, pur dopo una sconfitta immeritata, ha saputo vincere e sconfiggere il più formidabile nemico. (Bene! Bravo!).

Gridiamo dunque, conclude l'oratore: Viva il nostro esercito! viva l'Italia! (Vivissimi applausi — Molte congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti, presenta un disegno di conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi in guerra.

NAVA, ministro per le terre liberate, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, che sostituisce con altro articolo l'art. 25 del testo unico 25 marzo 1919, n. 4 6, sul risarcimento dei danni in guerra.

Conversione in legge del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1236, che modifica il primo comma dell'art. 30 del testo unico per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, relativamente alla composizione della Commissione superiore sedente a Venezia.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395 e del decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1336, relativo alla nomina delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Udine, Brescia, Mantova, Rovigo, Padova e Verona.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il seguente disegno di legge:

Provvedimenti straordinari del Governo in materia tributaria.

ALESSIO presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazione del ruolo organico del personale del Ministero del tesoro, dell'avvocatura erariale, delle ragionerie dell'Intendenza di finanza (1213).

CALLAINI presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, che proroga il termine per l'esecuzione delle opere comprese nel piano di risanamento e di ampliamento della città di Palermo (1226).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, che prescrive agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di linee di navigazione interna in pubblico servizio di adottare la giornata lavorativa di otto ore, e contiene inoltre provvedimenti economici a favore del personale addetto ai servizi militari (1232).

MARCELLO, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, che accorda un compenso di costruzione ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente ai trasporti di merci e costruiti nei cantieri nazionali (1129).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, che detta norme per la indennità di espropriazione e per la liquidazione del contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma (1228).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. ..., riguardante l'Istituto nazionale di mutualità e di previdenza tra il personale postale, telegrafico e telefonico (1240).

PAVIA, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, che approva la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (1180).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, che modifica le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n 835, circa l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi e di trasporto e gli articoli 214 e 215 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente le ferrovie e gli automobili (1230).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il funzionamento delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarle della perdita di entrata a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa. (1148).

LUCIANI, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. (1173):

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro. (1174).

Modificazione al ruolo organico del personale del Fondo per il culto. (1245).

La seduta termina alle ore 19,5.

RESOCONTO SOMMARIO Mercoledì, 10 settembre 1919

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle 15,5.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

DI SALUZZO, sottosegretario per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, all'on. Sighieri dichiara che con recente decreto è stato assicurato ai militari tubercolosi un assegno sufficiente per consentire loro un conveniente trattamento alimentare e curativo.

Espone altri provvedimenti presi a favore di questi militari.

Enumera anche i provvedimenti adottati a favore dei militari malarici.

Ricorda poi le disposizioni emanate per agevolare la concessione della pensione a tutti i militari divenuti invalidi per cause di servizio, e per un riesame delle istanze di coloro, le cui domande erano state precedentemente respinte.

FINO CHIARO, sottosegretario di Stato per la guerra, aggiunge che la procedura per l'accertamento della causa delle malattie si svolge ora nel modo più rapido e soddisfacente.

Altri provvedimenti, che sono in corso, varranno a renderla anche maggiormente sollecita ed efficace.

SIGHIERI, prende atto di queste dichiarazioni; osservando che molti militari malarici e tubercolosi si trovano in congedo o in li-

cenza senza che siasi riconosciuta la loro invalidità per causa di servizio e nella impossibilità di far valere i loro diritti, non essendosi di fatto instaurata una procedura semplice, garentita da tassative disposizioni, di sollecito disbrigo delle relative pratiche per parte delle autorità sanitarie militari e dei Consigli di amministrazione dei corpi.

Confida che i provvedimenti adottati, ed altri che verranno ad integrazione dei medesimi, varranno ad eliminare del tutto i lamentati inconvenienti (Benissimo!).

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole Monti-Guarnieri dichiara che le recenti manifestazioni di protesta di patrioti italiani a Riva di Trento non furono cagiona e da una pretesa arrendevolezza di quelle autorità politiche e militari ver o conosciuti fautori dell'ex-impero austro-ungarico.

Esse, invece trassero origine da antipatie popolari verso personalità del paese ritenute favorevoli al cessato Governo e da una erronea disposizione del comandante del campo di concentramento di Servigliano che permise ad un ufficiale austriaco di ritornare a Riva di Trento nella divisa di ufficiale italiano.

Dichiara che per questo fatto furono applicate le opportune sanzioni disciplinari.

MONTI-GUARNIERI, prende atto delle dichiarazioni del Governo, esprimendo la fiducia che la piena calma ritorni in quelle patriottiche popolazioni, e che gli ufficiali e i funzionari, che risiedono nelle terre recentemente rivendicate, informino costantemente l'opera loro al più alto senso di italianità. (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha diretto a S. E. il presidente del Consiglio la seguente lettera:

« Caro presidente,

Dopo la nostra grande guerra che ha riunito tutti gli animi in un solo sforzo tenace dopo la vittoria che ha dato all'Italia più grande sicurezza e dignità nel mondo, dobbiamo ora riprendere con rinvigorita lena il nostro pacifico lavoro.

Un più modesto tenore di vita, deve coincidere con un più grande fervore di opere.

È mio desiderio che parte dei beni fin qui in godimento della Corona ritorni al demanio dello Stato e quanti costituiscono fonte di reddito siano ceduti all'Opera nazionale dei combattenti.

L'antico voto di sistemare nel modo più conveniente il patrimonio artistico nazionale, che è tanta gloria italiana, dovrebbe compiersi in questa occasione. I tesori dell'arte nostra potrebbero essere degnamente raccolti in palazzi dei quali ha fin qui goduto la Corona e che dovrebbero essere devoluti alla Amministrazione delle antichità e belle arti.

Vorrei infine che la lista civile fosse nello stesso tempo ridotta di tre milioni, ferma mantenendo la restituzione allo Stato, che sarà da me operata in avvenire come nel passato, del milione rappresentante il dovario della Mia Genitrice.

Le sarò molto tenuto se ella vorrà formulare questi miei desideri in un disegno di legge.

La ringrazio fin d'ora e le stringo cordialmente la mano

Suo affezionatissimo VITTORIO EMANUELE ».

La partenza dei triestini. — La visita dei triestini si è chiusa ieri degnamente. Nella mattinata essi salirono al Pincio, ove deposero una corona d'alloro sul busto d'Oberdan e vennero pronunziati discorsi di circostanza.

Alle 16,30 tutti gli ospiti, presente gran folla acclamante, si riunirono in piazza Venezia da dove, saliti in numerosi *camions*, si recarono alla stazione di Termini. Ivi pure si era raccolta foltissima folla per salutarli.

Trovavansi alla stazione il sindaco e parecchie altre autorità cittadine, rappresentanze di associazioni popolari con bandiere, moltissimi triestini residenti in Roma, alcuni Ricreatori, ecc.

Il sindaco, fra la più viva commozione, salutò i partenti e baciò il vessillo di Trieste agitato fuori del treno, mentre tutti si scoprivano e gridavano: « Arrivederci! Viva Trieste! ».

Al momento in cui il treno si mosse alle 7,45, un nuovo scoppio di evviva salutò i fratelli partenti.

Onoranze alla nostra marina militare. — S. M. il Re del Belgio si è recato, ad Anversa, a bordo della nave scuola italiana *Ferruccio*.

Sulla banchina il Sovrano è stato ossequiato dal primo segretario dell'Ambasciata d'Italia, Guariglia. Il comandante Cantù lo ha ricevuto a bordo della *Ferruccio* che aveva innalzato il gran pavese. Il Re ha passato in rivista gli allievi della nave, mentre le batterie di bordo sparavano le salve d'uso.

Il Re ha lasciato la *Ferruccio* alle ore 10 acclamatissimo dalla folla che si addensava sulla banchina e lungo il percorso.

All'arrivo ed alla partenza del Sovrano hanno assistito il borgomastro d'Anversa e il console d'Italia.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 11. — Il Consiglio supremo interalleato ha fissato i termini della risposta da dare al Governo tedesco circa la soppressione dell'art. 61 della costituzione. La risposta sarà comunicata in serata alla Delegazione tedesca ed in seguito verrà pubblicata.

Il Consiglio supremo inoltre ha risolto le divergenze relative alla attribuzione del distretto di Teschen, con l'adozione della soluzione di un plebiscito proposto di comune accordo dai delegati polacchi e ceko-slovacchi.

L'on. Scialoja sostituirà l'on. Tittoni.

Balfour nelle prossime sedute sarà sostituito o da Bonar Law oppure da Milner.

⁂ Il Governo del Montenegro ha inviato alla Conferenza per la pace e ai Governi delle grandi potenze una protesta contro la mancata partecipazione alla firma del trattato di pace con l'Austria del Montenegro, il quale, fin dai primi momenti si pose volontariamente al fianco degli alleati e perse più del 40 0|0 dei suoi soldati, più di un terzo della popolazione, ed infine la sua libertà mai precedentemente violata.

Il Montenegro prega i Governi delle grandi potenze di intervenire per porre termine alla violazione dell'onore e dei diritti acquisiti con tanti sacrifici dal Montenegro.

⁂ Pronunciandosi su una proposta fatta dalla Delegazione italiana, il Consiglio supremo ha deciso di lasciare piena libertà alla Conferenza internazionale del lavoro di Washington di ammettere nel proprio seno i delegati dell'Austria e della Germania.

I Governi di questi due Stati riceveranno comunicazione di tale decisione per mezzo del Governo degli Stati Uniti. Questo ha dichiarato che accorderà il visto ai passaporti dei delegati tedeschi ed austriaci.

Il Consiglio si è anche occupato di un'altra proposta italiana tendente ad affermare l'uguaglianza di trattamento agli operai emigrati, sulla base della reciprocità.

Il Consiglio ha approvato il principio, ma il voto non avrà luogo se non dopo che il Governo degli Stati Uniti avrà fatto conoscere la propria opinione.

WASHINGTON, 11. — La Commissione per gli affari esteri ha presentato al Senato il testo del trattato di pace ed il progetto per la Lega delle Nazioni insieme con la relazione, alla quale tutti i repubblicani, eccettuato uno, hanno dato la loro approvazione.

Alla relazione sono annessi 45 emendamenti e quattro riserve.

BERLINO, 11. — Il Ministero prussiano della guerra ha cessato, come tale, di esistere. Esso si chiama ora « Ufficio del Comando per la difesa dell'Impero ». Il ministro della guerra è capo dell'ufficio: ed è aggiunto ad esso un parlamentare come sottosegretario di Stato.

LONDRA, 11. — I giornali hanno da Berlino: Il 10 corrente sono scoppiati disordini a Glogau. La truppa accorsa è stata attaccata dalla folla. La truppa ha fatto allora uso delle mitragliatrici e delle bombe a mano. Vi sono stati sette morti e numerosi feriti.

LONDRA, 11. — Il lord luogotenente per l'Irlanda ha proclamato la soppressione di tutte le organizzazioni del Sein Feiners, della Lega Gaelica, del corpo dei volontari irlandesi e di altre associazioni nazionaliste, nella contea e nella città di Cork.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.